

preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"»;

*alla lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;*

*dopo la lettera a), è inserita la seguente:*

*«a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"»;*

*alla lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» è aggiunta la seguente: «antimafia»;*

*dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:*

*"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;*

*m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale"»;*

*alla lettera c), capoverso «4», la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;*

*alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola: "quindicesimo" è sostituita dalla seguente: "trentesimo"»;*

*alla lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;*

*alla lettera m), le parole: «nonchè di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».*

*Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 2-bis – (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). – 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione,*